



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.I°

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE - tel. 0823/ 435949 - fax 0823/ 402625 - C.F. 93086020612

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail: ceic8av00r@istruzione.it www.aldomoromaddaloni.gov.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Premessa

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento perseguono le finalità indicate nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro), in attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n°123.

Art.1 - Campo di applicazione

1. Le norme previste dal presente Regolamento si applicano a tutte le attività didattiche ed amministrative, anche destinate all'utenza, svolte presso codesta istituzione scolastica nonché ad ogni singola struttura od aggregazione di strutture omogenee individuate negli atti generali della scuola, nel momento in cui risultino assegnatarie di spazi fisici e di personale.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, sono altresì considerati luoghi di lavoro i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività didattiche o di servizio poste al di fuori delle aree di pertinenza della scuola.

Articolo 2 - Individuazione delle strutture

1. Pur mantenendo l'autonomia dei singoli plessi nell'ambito delle proprie attività e la competenza specifica dei docenti nell'ambito della didattica, ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione e protezione e dell'applicazione delle misure generali di tutela previste dall'art.15 del D.Lgs. n°81/2008, vengono individuati nei singoli pressì i preposti, che dovranno provvedere al necessario coordinamento delle direttive impartite dal Datore di Lavoro in materia di sicurezza.

Articolo 3 - Soggetti e categorie di riferimento

1. Ai sensi del D.Lgs. N°81/2008 il Dirigente Scolastico è configurato come Datore di Lavoro.
2. Ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 il dirigente, ovvero la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n°81/2008 il preposto è individuato nella figura del Responsabile di plesso. Il preposto, in ragione delle competenze professionali e delle

conoscenze scientifiche e dei processi, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive impartite, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

4. Per il personale non docente la figura del preposto è individuata nel D.S.G.A.

5. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n°81/2008, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art.32 del T.U. designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

6. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n°81/2008, addetto al servizio di prevenzione e protezione, è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art.32 del T.U., facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

7. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n°81/2008, medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38 del T.U. che collabora, secondo quanto previsto all'art.29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al T.U.

8. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. N°81/2008 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

9. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n°81/2008 lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa presso strutture scolastiche.

Articolo 4 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro

1. Al Dirigente Scolastico, in quanto Datore di lavoro, ai sensi del precedente art.2, comma 1, spettano gli obblighi non delegabili di cui all'art.17 del D.Lgs. n°81/2008, ovvero:

a) la valutazione di tutti rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D.Lgs. n°81/2008, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi;

b) La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

2. Al D.S. spettano altresì, in via esclusiva, la nomina dei Medici Competenti e tra essi l'individuazione del medico avente funzioni di coordinamento, la nomina del Medico Autorizzato, la nomina dell'Esperto Qualificato, la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, richiedendo loro l'osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa, come previsto dall'art.43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n°81/2008.

3. Il D.S., nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.16 del D.Lgs. n°81/2008, ha facoltà di

delegare funzioni ed attribuire mansioni specifiche a dirigenti, preposti, lavoratori, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 5 - Obblighi ed attribuzioni del Dirigente

1. Al Dirigente, che sovrintende ed organizza le attività didattiche e di servizio della propria struttura, secondo le competenze ed attribuzioni conferitegli, spettano i seguenti obblighi:

- a) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- b) collaborare con il Servizio di prevenzione e protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della corretta applicazione alle attività lavorative del sistema di organizzazione e gestione, secondo le modalità e con gli strumenti indicati nel Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.);
- c) provvedere, in occasione di modifiche significative per la salute e sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di Valutazione del Rischio, sulla base della valutazione dello stesso;
- d) controllare che i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti, senza il prescritto giudizio di idoneità, alla mansione lavorativa specifica;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Rettore, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
- f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

Articolo 6 - Obblighi ed attribuzioni del Preposto

1. Al Preposto, che organizza e dirige le specifiche attività didattiche e di servizio, secondo le competenze ed attribuzioni conferitegli, spetta l'attuazione delle seguenti misure:

- a) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- b) adempiere agli obblighi di informazione, formazione sui rischi specifici connessi all'attività svolta e curare l'addestramento dei lavoratori addetti alle proprie attività;
- c) collaborare con il Dirigente, con il Servizio di prevenzione e protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della corretta applicazione alle attività lavorative del sistema di organizzazione e gestione, secondo le modalità e con gli strumenti indicati nel Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.);
- d) identificare tutti i soggetti esposti a rischio nell'ambito della propria attività didattica, di ricerca e di servizio prima dell'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima di iniziare nuove attività ed in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica; e) provvedere unitamente al Dirigente affinché, in occasione di modifiche significative per la salute e sicurezza degli operatori, venga aggiornato il Documento di Valutazione del Rischio, sulla base della valutazione dello stesso;

- f) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnologico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente;
- g) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal D.S., con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
- h) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- i) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni emanate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- j) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Articolo 7 - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente e dal Preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale. In particolare i lavoratori devono:
- a) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in dotazione;
 - b) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - c) segnalare immediatamente al Dirigente ed al Preposto le deficienze dei mezzi a disposizione di cui ai punti precedenti, nonché le eventuali altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
 - d) astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - e) astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - f) sottoporsi ai controlli sanitari ritenuti necessari dal Medico Competente e/o dal Medico Autorizzato;
 - g) collaborare con il D.S. e con le altre figure previste dal presente Regolamento, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute propria ed altrui durante il lavoro.

Articolo 8 - Compiti ed attribuzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di prevenzione e protezione è un organo tecnico utilizzato dal D.S.. Esso provvede:
- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla

base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art.28, comma 2, del D.Lgs. n°81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) all'esecuzione di altri compiti specifici, su incarico del D.S.;
- f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs. n°81/2008.

Articolo 9 - Sorveglianza Sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente nei termini e secondo le modalità previste dall'art.41 del D.Lgs. n°81/2008.

Articolo 10 - Compiti ed attribuzioni del Medico Competente

1. Il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro. Collabora con esso e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

2. Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'art.25 del D.Lgs. n°81/2008.

3. Il Datore di Lavoro può affidare al Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art.83 del D. Lgs. 230/95 la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti che non siano classificati in categoria A dall'Esperto Qualificato.

Articolo 11 - Informazione, formazione, addestramento

1. Il Datore di Lavoro per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dei competenti Uffici dell'Amministrazione e di ogni altra figura professionale allo scopo individuata, provvede ad organizzare le adeguate attività di informazione destinate ai lavoratori, ai preposti, nonché le attività informative e formative destinate ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

2. Il Datore di Lavoro provvede altresì alle attività di informazione, formazione ed addestramento in materia di primo soccorso e prevenzione incendi.

3. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, al Datore di Lavoro, spetta proporre ed approvare i percorsi formativi interdisciplinari di cui all'art.11, comma 4 del D.Lgs. n°81/2008.

4. Al Preposto, ciascuno secondo le proprie competenze ed attribuzioni, competono le attività di formazione sui rischi specifici e le eventuali attività di addestramento sul corretto uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e sulle procedure di lavoro.

Articolo 12 - Norme Finali

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.30 del D.Lgs. n°81/2008 e dal presente Regolamento, il modello di organizzazione e gestione e le procedure relative alla definizione degli adempimenti tecnici, organizzativi e gestionali ritenute necessarie alla tutela della salute dei lavoratori ed alla prevenzione dei danni all'ambiente, vengono emanate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, di concerto con i competenti Uffici dell'Amministrazione e/o delle altre figure professionali indicate nel presente Regolamento, secondo le proprie specifiche competenze ed attribuzioni.
2. Le procedure di cui al comma precedente vengono portate a conoscenza dei destinatari al momento dell'assunzione in servizio, del cambio di mansioni od al momento della assunzione di incarichi elettivi.
3. Il presente regolamento deve essere adeguatamente divulgato al personale interessato ivi compresi gli ospiti.
4. Le norme contenute nel Regolamento potranno subire modifiche o integrazioni in osservanza delle norme che saranno emanate in materia dai competenti Organi Governativi.

Articolo 13 - Sanzioni 1.

Al personale docente e al personale tecnico ed amministrativo che sia responsabile di violazioni degli obblighi sanciti nel presente regolamento si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.